



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Dietisti

Prot. n. 40/2021

Roma, 15 gennaio 2021

Ai Presidenti delle Commissioni di albo
TSRM e PSTRP territoriali

Oggetto: tirocini formativi curricolari degli studenti dei CdLM in Scienze della nutrizione umana (o di altri corsi di laurea magistrale che costituiscono requisito per l'iscrizione alla sez. A dell'Ordine dei Biologi), nelle strutture del SSN e private.

È giunta alla nostra attenzione la segnalazione di richieste a diverse strutture sanitarie nel territorio nazionale, da parte di istituzioni universitarie o di altri richiedenti, finalizzate all'attivazione di tirocini curricolari degli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana (classe LM/61) o di altri corsi di laurea magistrale che costituiscono requisito per l'iscrizione alla sez. A dell'Ordine dei Biologi.

Talora le suddette richieste propongono anche la stipula di convenzioni con le strutture sanitarie e prevedono che all'interno di queste strutture gli studenti possano svolgere tirocini aventi come oggetto attività specifiche del profilo professionale del Dietista (delineato dal DM n. 744/1994) e in particolare quelle attività rivolte agli aspetti della nutrizione in ambito terapeutico. Inoltre, queste convenzioni/richieste spesso prevedono che il tutoraggio dei tirocini sia affidato ai Dietisti della struttura.

La normativa della riforma universitaria (art. 1, comma 1, lettera m) del DM 270/04) definisce come *“obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato”*. Tra i titoli che costituiscono requisito per l'iscrizione alla sez. A dell'Ordine dei Biologi, solo la laurea magistrale classe LM-61 in Scienze della nutrizione umana (ex laurea specialistica 69/S), approfondisce gli aspetti nutrizionali. Tuttavia, il decreto del MIUR del 16 marzo 2007 in ambito di *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*, individua in modo preciso e puntuale gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali di questi laureati, che in nessun caso fanno riferimento a competenze in ambito clinico.

Inoltre, la normativa concorsuale che regola l'accesso del biologo al SSN (DPR 483 e 484 del 1997) è specificatamente legata ai Dipartimenti di Prevenzione ed in particolar modo alle unità o ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). Il decreto del Ministero della Salute n. 185/98 specifica che le funzioni relative a tali servizi sono da ricondurre alla sorveglianza nutrizionale, all'educazione alimentare, alla nutrizione collettiva e alla dietetica preventiva. Il decreto specifica che *“la prevenzione primaria promossa dalle strutture di sanità pubblica non potrà che mirare ad una base di intervento molto ampia, avendo lo scopo, ambizioso ma necessario, di modificare lo stile di vita della collettività”*. Il decreto individua inoltre in modo inequivocabile, nei

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: www.tsrn.org

Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Dietisti

medici e nei dietisti, le risorse umane dei SIAN da dedicare agli aspetti relativi alla nutrizione e inoltre la normativa concorsuale sopracitata, prevede che il biologo sia in possesso del diploma di specializzazione.

La normativa di riferimento del Biologo che opera in ambito nutrizionale non supporta in nessun caso la tesi che il laureato in biologia, per quanto magistrale, maturi competenze in ambito clinico. Non se ne fa esplicito riferimento né nella legge 396/67 e neanche nel DPR 328/2001, se non relativamente alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo e all'esecuzione di procedure tecnico-analitiche e di controllo degli alimenti, che nulla hanno a che vedere con la dietetica per le patologie.

Alla luce di tali considerazioni si sottolinea l'incongruenza delle richieste di tirocinio in oggetto, i cui obiettivi formativi non possono essere ritenuti pertinenti con il percorso didattico e curriculare di provenienza e che, qualora affidati a professionisti in possesso di profilo professionale e ambiti di competenza differenti (quali i Dietisti operanti in strutture clinico-assistenziali), rischiano di fornire ai tirocinanti una formazione incoerente e deviante, con conseguenti pericolose ricadute sull'attività professionale successiva.

Nell'ottica generale di tutela della salute, pertanto, la Commissione nazionale di albo Dietisti auspica la collaborazione di tutte le componenti coinvolte (Università e Istituzioni sanitarie) al fine di favorire percorsi formativi teorico-pratici coerenti e di livello qualitativo adeguato alle esigenze nutrizionali e sanitarie dei cittadini.

Sempre disponibili a fornire un proprio contributo in tal senso.

**Il Presidente della Cda nazionale Dietisti
Marco Tonelli**